

Città di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

COPIA CONFORME

Codice n. 10965 Data: 19/01/2004 CC N. 4

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI TITOLI SOCIALI PER GARANTIRE PRESTAZIONI E SERVIZI.

L'anno duemilaquattro addì diciannove del mese di Gennaio alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del Segretario Generale Merendino Gaspare.

Risultano presenti alla seduta i seguenti Componenti del Consiglio comunale:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
Gasparini Daniela	DS	X					
1 - Zucca Emilio	DS	X		16 - Marsiglia Leonardo	D.L.M.U.	X	
2 - Napoli Pasquale	D.L.M.U.	X		17 - Petrucci Giuseppe	FI	X	
3 - Agosta Giuseppe	DS	X		18 - Berlino Giuseppe	FI	X	
4 - De Zorzi Carla A.	DS	X		19 - Riso Domenico	FI	X	
5 - Muscio Nicola	DS	X		20 - Bongiovanni Calogero	AN	X	
6 - Ravagnani Giorgio	DS	X		21 - Risio Fabio	D.L.M.U.	X	
7 - Lanfranchi Ester L.	DS	X		22 - Del Soldato Luisa	D.L.M.U.	X	
8 - Digiuni Amilcare	D.L.M.U.		X	23 - Notarangelo Leonardo	D.L.M.U.	X	
9 - Vigano` Davide	DS		X	24 - Sale Vittorio	MISTO	X	
10 - Fiore Orlando L.	DS	X		25 - Poletti Claudio	AS	X	
11 - Mangiacotti Luigi	DS	X		26 - Riboldi Rosa	RC	X	
12 - Sisler Sandro	AN	X		27 - Massa Gaetano	RC	X	
13 - Bianchessi Carlo	FI	X		28 - Leoni Raffaele A.	LEGA N.	X	
14 - Bonalumi Paolo	FI	X		29 - Calanni Pileri G.	MISTO	X	
15 - Ghezzi Bruno P.	FI	X		30 - Foti Carmelo	SDI	X	

Componenti presenti n. 29.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

N° proposta: 16681

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI TITOLI SOCIALI PER GARANTIRE PRESTAZIONI E SERVIZI.

Riferisce l'Assessore ai servizi Sociali:

In attuazione della Legge 328/2000 – Legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali -, il Comune di Cinisello Balsamo con delibera di G.C. n. 41 del 13.02.2002 ha avviato il percorso di costruzione del Piano di Zona del Distretto di Cinisello Balsamo (comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Cormano). Successivamente con la delibera di G.C. n. 31 del 29.01.2003 sono stati approvati gli atti conseguenti l'accordo di programma del 31/10/2002: linee guida di indirizzo e gestione del Piano di Zona – Ambito territoriale di Cinisello Balsamo – distretto ASL 3 Monza e i diversi livelli tecnico-politici di governo del piano di zona (Assemblea dei Sindaci o assessori delegati, Gruppo di programmazione tecnica distrettuale, Tavoli di area tematica, Ufficio di Piano).

IL Piano sociosanitario della Regione Lombardia approvato con delibera di C.Regionale del 13.03.2002, precisa che nella riforma sociale lombarda, il soggetto titolare della funzione di programmazione locale nel campo dei servizi sociali è il Comune associato, specificando che le reti costitutive del welfare lombardo, reti che costituiscono nella nostra regione il "sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali", in coerenza alle decisioni sopra richiamate, sono due, <u>le reti dei servizi ad elevata integrazione sociosanitari di competenza delle ASL e la rete dei servizi sociali di competenza dei Comuni</u>.

In questa prospettiva la Circolare n. 18 del 06/06/2003 della Regione Lombardia contribuiva a dare indicazioni ai Piani di Zona relative all'erogazione dei "Titoli Sociali" e nello specifico chiariva che "Una delle maggiori innovazioni introdotte attraverso i Piani di Zona riguarda la possibilità da parte dei cittadini di poter accedere a "Titoli Sociali" a sostegno del soddisfacimento di bisogni di tipo sociale. La finalità di tali Titoli" è quella di intervenire, nel rispetto della "libera scelta del cittadino", sulle situazioni di fragilità (non autosufficienza, disagio familiare, isolamento sociale, ecc.) tramite l'acquisto di prestazioni sociali professionali (voucher) od il sostegno a forme di autosoddisfacimento familiari (buoni), con l'obiettivo prioritario di mantenere l'individuo all'interno del proprio contesto di vita."

Regolamento generale per l'assegnazione dei Titoli Sociali

Gli organi di governo del Piano di Zona dell'Ambito di Cinisello Balsamo recependo la normativa vigente hanno quindi elaborato una proposta di regolamento generale per l'assegnazione dei Titoli Sociali per garantire prestazioni e servizi.

I Titoli Sociali si dividono fondamentalmente in due tipologie : a) Buoni socio – assistenziali b) Voucher socio – assistenziali:

a) il "Buono socio-assistenziale" è un titolo per mezzo del quale si sostiene l'impegno di familiari o appartenenti alle reti di solidarietà nell'accudire o fornire interventi di supporto, in maniera continuativa, a un proprio congiunto in condizioni di fragilità, attraverso l'erogazione di provvidenze economiche. Lo stesso può essere orientato a soddisfare i bisogni di altri soggetti in condizioni di fragilità nell'ambito di progetti personalizzati definiti dai Servizi Sociali dei Comuni, b) il "Voucher socio-assistenziale" è un titolo per mezzo del quale è possibile acquistare pacchetti di prestazioni sociali erogate da parte di agenzie o personale professionalmente specializzati e allo scopo accreditati, secondo le modalità di cui al presente sub-regolamento.

Dagli atti citati si evince che per consentire l'erogazione dei Titoli Sociali nell'ambito del Distretto di Cinisello Balsamo è indispensabile per i Comuni (Cinisello Balsamo, Bresso, Cusano Milanino, Cormano) approvare un regolamento generale uniforme, inteso come condizione omogenea di accesso per i cittadini dell'Ambito, necessario per l'assegnazione dei Titoli Sociali, (nonché omogenei sub-regolamenti per le diverse aree tematiche).

I **principi irrinunciabili** e soggiacenti il regolamento che si intende ribadire vengono così individuati:

- la natura dei titoli sociali come strumenti integrativi della rete dei servizi e non sostitutivi;
- il diritto dell'accesso secondo il principio dell'universalismo in forma selettiva e quindi secondo il requisito della valutazione della condizione socio economica su base ISEE.
- la imprescindibilità dell'accompagnamento progettuale a cura del Servizio sociale comunale;
- la dimensione multidimensionale della valutazione insita nel progetto e quindi la conseguente necessità che non prescinda dall'integrazione socio-sanitaria.

Sub-Regolamento per l'assegnazione del buono socio-assistenziale anziani

Va premesso che la Giunta Regionale con delibera n. 7/2857 approvava l'erogazione sperimentale per l'anno 2001 del buono socio sanitario a favore degli anziani non autosufficienti assistiti in famiglia. La finalità dell'intervento si configurava quale strumento innovativo atto a valorizzare la cura dell'anziano a domicilio da parte del proprio nucleo familiare ed a limitare o ritardare la necessità di ricovero in strutture residenziali, offrendo alla famiglia un'ulteriore opportunità di risposta ai bisogni dalla stessa espressi.

Nella stessa logica e nel contesto più ampio della legge quadro 328/200 e successivi regolamenti della Regione Lombardia tesi a dare le indicazioni per la costituzione dei Piani di Zona quali strumento per la costruzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, si colloca lapprovazione del regolamento generale per l'assegnazione dei Titoli Sociali per garantire prestazioni e servizi.

Lo stesso regolamento prevede i sub-regolamenti per le diverse aree tematiche: anziani, disabili, immigrati e emarginazione, infanzia e famiglia, adolescenti e giovani.

Stante la necessità di intervenire su una popolazione per la quale il ricorso al buono socioassistenziale può rivelarsi riposta interessante al bisogno di mantenimento al domicilio e di sostegno contestuale alla famiglia che se ne prende carico, si è provveduto a dare priorità all'approvazione del SUB- REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL BUONO SOCIO ASSISTENZIALE PER ANZIANI.

Il sub – regolamento per l'erogazione del buono socio assistenziale per anziani che si porta in approvazione è sostanzialmente finalizzato ad escludere o almeno ritardare il ricovero in strutture residenziali, consentendo che le persone possano continuare a vivere nella loro casa adeguatamente e dignitosamente assistite e ad offrire sostegno alla famiglia nei suoi compiti di cura.

- 1. Considerato che si deve assolutamente parlare di **fase sperimentale e transitoria**, in quanto:
 - l'art. 8 comma 3 lettera f) della Legge 328/2000, attribuisce alle Regioni le funzioni di definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5.
 - la Circolare regionale 18 del 2003 rafforza questa condizione di sperimentalità in quanto recita testualmente: "Si ritiene di poter affermare che tali procedure/criteri possano essere in primo luogo elaborate, sviluppate, sperimentate attraverso forme di confronto tecnico e politico bottom-up a livello di singolo piano di zona e, successivamente, a livello interdistrettuale e di ASL onde consentire al programmatore regionale un intervento di successiva armonizzazione delle procedure proposte".
 - nel regolamento generale che si porta in approvazione, nella parte relativa ai voucher, ci si attesta su criteri generali, in quanto una definizione più puntuale è subordinata all'individuazione di criteri e procedure di accreditamento dei diversi soggetti erogatori (pubblici e privati). Si sta a questo scopo progettando un percorso a livello interdistrettuale della intera ASL 3 di Monza, al fine di stabilire procedure e criteri validi e omogenei per l'intero territorio citato, che non possono essere costruiti nel solo livello distrettuale.
 - il "regolamento generale per l'assegnazione di Titoli Sociali per garantire prestazioni e servizi" per essere attuativo necessita dei sub-regolamenti per le diverse aree tematiche (anziani, disabili, immigrati e povertà estreme, infanzia e famiglia, adolescenti e giovani);
 - il regolamento generale in ordine al buono socioassistenziale individua già tipologie di soggetti destinatari e tipologie di prestazioni conseguenti,

ed in questa fase si sottopone ad approvazione il solo Sub-regolamento del buono socioassistenziale anziani, anche se si ritiene che sia comunque necessario rispondere in tempi brevi e in maniera più ampia ai bisogni diversificati dei cittadini, con l'utilizzo dei fondi relativi ai buoni

2. dato inoltre atto che:

- l'erogazione dei Titoli Sociali trova la **copertura finanziaria** nei limiti del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, già assegnato per la prima annualità, e nelle entità definite nel Piano di zona per l'anno 2002. Si dà atto anche che i Comuni hanno poi la possibilità di ampliare la disponibilità economica a carico dei propri bilanci comunali con fondi propri.
- i regolamenti comunali dell'ambito relativi ai servizi a domanda individuale sono in sostanziale coerenza con il Regolamento generale titoli sociali e il sub-regolamento per l'erogazione del buono socio-assistenziale per anziani in approvazione richiedono solo le seguenti precisazioni quanto a differenti ambiti applicativi:

regolamento	Ambiti di reciproca applicazione
Allegato n. 14 del	Il regolamento richiamato si applica, tra l'altro, agli anziani in stato
regolamento generale	di bisogno socio-economico, nonché per il riconoscimento di
approvato con CC n. 138 del	contributi alternativi al ricovero.
4/12/2001, relativo a	L'approvazione del sub-regolamento per buono socio-assistenziale
concessione di vantaggi	per anziani, che si connota per la finalità ultima di sostenere la
economici a persone	domiciliarità e il connesso bisogno socio-assistenziale al fine di
	evitare il ricovero, pone la necessità di distinguere gli ambiti di
	reciproca applicabilità dei due strumenti.
	Va pertanto chiarito che rispetto all'utenza anziana l'art. 3.5 del capo

III dell'allegato 14 viene dichiarato non più applicabile, venendo superato dal sub-regolamento per l'erogazione del buono anziani. Rispetto poi alla generale applicazione dell'istituto del contributo economico ad anziani, regolamentato dal medesimo allegato 14, si precisa che varrà solo per il riconoscimento, nei confronti di tale categoria di utenza, di sostegno economico per necessità primarie rientranti nella generale sfera del bisogno alimentare, mentre non potrà più essere richiamato per sostenere economicamente il bisogno socio-assistenziale più tecnicamente inteso, che viene in toto regolamentato dal sub-regolamento buono sociale anziani.

• il regolamento generale per l'assegnazione di Titoli Sociali per garantire prestazioni e servizi e il sub regolamento per l'erogazione del buono socio-assistenziale per anziani sono stati approvati dagli organi di governo del Piano di Zona dell'Ambito del distretto di Cinisello Balsamo e sono stati sottoposti in visione per le osservazioni dovute ai Tavoli tematici di riferimento.

si propone di approvare

- il regolamento generale per l'assegnazione di titoli sociali
- il sub regolamento per l'erogazione del buono socio-assistenziale per anziani
- l'interpretazione applicativa su richiamata rispetto ai reciproci ambiti di applicazione del subregolamento buono socio-assistenziale per anziani e regolamento per concessione di vantaggi economici a persone (allegato 14 del regolamento approvato con CC n. 138 del 4/12/2001)

Si dà atto che la spesa per garantire gli interventi con titoli sociali trova previsione in bilancio, ai cod. 1100405 (buoni) e 1100403 (vouchers) e si rimanda ai successivi atti di autorizzazione di spesa la specifica individuazione degli stanziamenti destinati alle differenti tipologie di titoli e di utenza destinataria.

Cinisello Balsamo,

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

Angelo Zaninello

Il dirigente, concordando con la proposta di cui sopra esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 il seguente parere :

■ regolare dal punto di vista tecnico (data)	IL DIRIGENTE DI SETTORE
	(Maria Luisa Motta)
■ regolare dal punto di vista contabile	
(data)	IL DIRIGENTE DI SETTORE
	(Stefano Polenghi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- fatta propria la relazione che precede;
- vista la Legge 328/2000 Legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- visti i regolamenti della Regione Lombardia Direzione Famiglia e solidarietà sociale n. 7 del 29/4/2002 e n. 18 del 06/06/2003;
- visto l'accordo di programma del 31.10.2002;
- viste le delibere di G.C. n. 41 del 13.02.2002 e G.C. n. 31 del 29.01.2003 relativa la costituzione del Piano di Zona del Distretto di Cinisello Balsamo;
- viste le allegate bozze di regolamento
- visto il vigente allegato 14 del regolamento comunale approvato con CC n. 138 del 4/12/2001

DELIBERA

- 1. di approvare, in accordo con le altre Amministrazioni comunali appartenenti al Distretto di Cinisello Balsamo, il regolamento dei Titoli Sociali per garantire prestazioni e servizi. Si sottolinea ulteriormente che, in attesa delle indicazioni relative alle prospettive future del sistema integrato del piano di zona, il regolamento per l'assegnazione di Titoli Sociali per garantire prestazioni e servizi avrà una durata sperimentale pari ad un anno, entro il quale verrà sottoposto a verifica.
- 2. di approvare, in accordo con le altre Amministrazioni comunali appartenenti al Distretto di Cinisello Balsamo, il sub-regolamento per l'erogazione del buono socio assistenziale per anziani.
- 3. di demandare al Dirigente del Settore competente i successivi atti al fine dell'applicazione del regolamento dei Titoli Sociali per garantire prestazioni e servizi.
- 4. Di dare atto che la spesa per l'erogazione dei titoli sociali trova disponibilità in bilancio ai cod. 1100403 e 1100405 e che con successivi atti autorizzatori di spesa verrà individuato lo specifico stanziamento destinato alle differenti tipologie di intervento e relativi utenti destinatari (anziani, disabili, ecc...)

DISTRETTO DI CINISELLO BALSAMO Comuni di Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano, Cusano Milanino

Regolamento per l'assegnazione di Titoli sociali per garantire prestazioni e servizi

Bozza concordata a livello tecnico - politico e approvata dai rappresentanti dell'Ufficio di Piano

INDICE

Capo I Istituzione dei Titoli Sociali: Buoni e Voucher (condizioni generali)

4	1	т	4:4	- 1:	Sc	:	_ 1	•
art.			T1T	വ	->(α	ดเ	1

- art. 2 Caratteristiche dei Titoli Sociali
- art. 3 Soggetti aventi diritto
- art. 4 Condizioni per l'accesso alle prestazioni
- art. 5 Valore dei Titoli Sociali e delle risorse ad essi destinate
- art. 6 Carattere della prestazione
- art. 7 Tipologia dei progetti
- art. 8 Pubblicizzazione
- art. 9 Graduatoria per l'accesso ai Titoli Sociali
- art.10 Durata della prestazione
- art.11 Interruzione della prestazione
- art.12 Il "Patto di collaborazione"

Capo II

Il buono socio – assistenziale

- art.13 Finalità
- art.14 Tipologia di prestazioni finanziate dal buono socio assistenziale
- art.15 Assegnazione del buono
- art.16 Valore individuale del buono
- art.17 Prestazioni di assistenza e di cura sostenute dal buono socio assistenziale
- art.18 Buono individuale finalizzato a "Progetti collettivi"

Capo III Il Voucher Socio – assistenziale

- art.19 Finalità
- art.20 Tipologia di prestazioni finalizzate dal voucher socio assistenziale
- art.21 figure professionali autorizzate alla fornitura delle prestazioni
- art.22 Agenzie fornitrici accreditate e modalità di accreditamento
- art.23 Determinazione del costo unitario della prestazione
- art.24 Stipula del "Contratto di collaborazione" con le agenzie screditate.
- art.25 Procedure di assegnazione dei voucher socio assistenziali
- art.26 Quota di partecipazione a carico dell'utente
- art.27 Revoca della scelta
- art.28 Durata di utilizzo dei voucher

Capo I Istituzione dei Titoli Sociali: Buoni e Voucher (Condizioni generali)

Art.1 - I Titoli Sociali

- 1. Con riferimento all'art. 17 della L. 328 del l'8 Novembre 2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali" e degli indirizzi emanati dalla Regione Lombardia con DGR n. VII/7069, nonché delle successive circolari esplicative, sono istituiti, nell'ambito degli interventi connessi alla realizzazione dei programmi attuativi del Piano di Zona distrettuale, i "Titoli sociali" per l'acquisto di servizi e prestazioni di natura sociale e assistenziale.
- I Titoli Sociali si dividono fondamentalmente in due tipologie: a) Buoni socio-assistenziali; b) Voucher socio-assistenziali.
- 2. I suddetti titoli costituiscono uno strumento integrativo e/o alternativo dei tradizionali servizi strutturati e gestiti in economia o mediante affidamento a terzi, di competenza dei Comuni. Essi non sostituiscono né riducono la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e l'efficacia degli altri servizi esistenti e strutturati, ma consentono, ove opportuno e conveniente, di operare con maggior flessibilità e versatilità per il soddisfacimento dei bisogni sociali dei cittadini appartenenti alle categorie fragili, garantendo, per quanto possibile, la possibilità di scelta da parte del cittadino utente.

Essi sono proposti e utilizzati all'interno di un progetto personalizzato, elaborato dal servizio sociale competente insieme ai destinatari, valutando di volta in volta l'opportunità a secondo del caratteristiche del soggetto e del suo contesto familiare, della tipologia del bisogno, dell'integrazione con gli altri servizi, della tipologia, disponibilità e qualità delle risposte offerte, al fine di migliorare l'offerta di servizi integrati.

Art. 2 - Caratteristiche dei Titoli Sociali.

- 1. "I Titoli Sociali" potranno essere richiesti dagli aventi diritto a seconda della specifica tipologia di intervento nonché dalle caratteristiche del bisogno accertato, secondo la peculiarità delle prestazioni al cui acquisto gli stessi sono destinati, e precisamente:
 - c) il "**Buono socio-assistenziale**" è un titolo per mezzo del quale si sostiene l'impegno di familiari o appartenenti alle reti di solidarietà nell'accudire o fornire interventi di supporto, in maniera continuativa, a un proprio congiunto in condizioni di fragilità, attraverso l'erogazione di provvidenze economiche.

Lo stesso buono può essere orientato a soddisfare anche i bisogni di soggetti in condizioni di fragilità nell'ambito di progetti personalizzati definiti dai Servizi Sociali dei Comuni,

- d) il "Voucher socio-assistenziale" è un titolo per mezzo del quale è possibile acquistare pacchetti di prestazioni sociali erogate da parte di agenzie o personale professionalmente specializzati e allo scopo accreditati.
- 2. Per l'attuazione di progetti complessi, che richiedano tipologie di prestazioni differenziate, è possibile erogare pacchetti congiunti di buoni, voucher e servizi, agli stessi utenti, per un ammontare complessivo massimo determinato in relazione al progetto.
- 3. L'erogazione dei buoni e voucher, pur essendo rigorosamente individuale e legata a interventi individualizzati, potrà anche attuarsi a favore di cittadini inseriti in programmi o progetti coinvolgenti gruppi, liberamente associati, per progetti di mutuo aiuto.

Art. 3 - Soggetti aventi diritto.

- 1. Hanno diritto ad ottenere Titoli Sociali i cittadini residenti nei Comuni del Distretto (Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Cormano e Bresso) di presentazione dell'istanza e appartenenti alle sottoindicate categorie fragili:
 - adulti e anziani non autosufficienti parziali e totali;
 - malati terminali o affetti da gravi patologie;
 - disabili;
 - malati psichici;
 - emarginati sociali con problemi di dipendenza da alcol o sostanze tossiche;
 - adulti in difficoltà di integrazione sociale e lavorativa;
 - persone in situazione di povertà estrema;
 - minori con difficoltà educative e relazionali;
 - famiglie con esigenze di sostegno alla genitorialità;

Art. 4 - Condizioni per l'accesso alle prestazioni

- 1. Le condizioni che danno diritto a richiedere le suddette prestazioni, sono, oltre al bisogno accertato e alla residenza:
 - a) rientrare nei limiti della condizione economica, nei casi previsti, non superiore a quello stabilito ai fini ISEE dalla Giunta Comunale;
 - b) non essere fruitori di servizi, prestazioni, contributi economici e altri benefici finalizzati alla copertura dello stesso tipo di bisogno. I buoni o voucher possono comunque essere assegnati a coloro che già godono di un servizio pubblico quando questo non sia sufficiente a coprire il bisogno ovvero per la parte dei servizi integrativi o complementari richiesti dal progetto di assistenza concordato con il servizio sociale comunale.

c) non hanno diritto a percepire Titoli Sociali gli appartenenti alle suddette categorie i quali siano ricoverati presso strutture residenziali;

Art. 5 - Valore dei Titoli sociali e delle risorse ad essi destinate

- 1. L'Amministrazione Comunale, sentite le proposte dell'Ufficio di Piano per l'attuazione del Piano di Zona distrettuale, in relazione all'analisi dei bisogni rilevati sul territorio, delibera ogni anno:
 - a) l'ammontare complessivo delle risorse destinate alle prestazioni da soddisfare mediante i Titoli Sociali, distinte tra quote destinate ai "Buoni socio-assistenziali" e quote destinate ai "Voucher socio-assistenziali";
 - b) la ripartizione delle quote destinate alle singole aree d'intervento (anziani, disabili, minori, povertà ecc.);
- 2. Con lo stesso criterio, in presenza di accertate esigenze che lo rendano opportuno, l'Amministrazione Comunale può, nel corso dell'anno, modificare le suddette ripartizioni e ammontare.

Art. 6 - Carattere della prestazione

- 1. A seconda del bisogno espresso dal richiedente, il servizio sociale competente, elabora, con i destinatari, il progetto di intervento personalizzato necessario a fornire la risposta adeguata, individuando qualità e quantità delle prestazioni necessarie.
- 2. Ove non sia possibile soddisfare il bisogno espresso per mezzo dei servizi erogati dal Comune, secondo le forme previste dall'art. 113 del T.U. 267/2000, e/o su richiesta dell'utente, il servizio sociale determinerà il tipo di Titolo Sociale più funzionale a rendere la prestazione, tenendo conto della tipologia delle prestazioni necessarie per l'attuazione del progetto di assistenza, cura, integrazione sociale o altro, e delle caratteristiche della persona e del suo contesto familiare. Il Servizio Sociale determinerà, pertanto, se il servizio debba essere costituito da buoni, voucher, o da una combinazione degli strumenti, ivi compresi i servizi direttamente erogati dal Comune, tenendo conto, ove possibile, della preferenza del cittadino richiedente.
- 3. Nel caso in cui il beneficiario stia utilizzando o necessiti titoli o servizi di natura sociosanitaria erogati dall'ASL, il progetto personalizzato dovrà necessariamente prevedere una integrazione tra il Servizio Sociale del Comune e il Distretto dell'ASL in specie l'UVM (unità di valutazione multidisciplinare). Tale integrazione dovrà realizzarsi attraverso strumenti concordati con l'ASL e dovrà riguardare sia le fasi di realizzazione che di verifica.

Art. 7 - Tipologia dei progetti

1. I progetti sono, di norma, individuali e personalizzati, come del resto l'erogazione dei titoli sociali, tuttavia, in particolari casi e per il raggiungimento ottimale degli

scopi, gruppi di utenti, richiedenti la stessa tipologia di prestazioni possono proporre progetti collettivi di assistenza, ove tale comunanza di obiettivi sia finalizzata alla migliore realizzazione degli scopi, da realizzare anche attraverso il mutuo aiuto. Per la realizzazione dei progetti comuni, i soggetti richiedenti, possono associarsi tra loro e/o avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato sociale del territorio nonché di prestatori d'opera qualificati

- 2. In ogni caso i progetti individuali, nell'ambito di un complessivo progetto collettivo, dovranno essere concertati con il servizio sociale che dovrà accertarne la messa in rete, la maggiore efficacia, la convenienza, per ciascuno dei singoli soggetti, a far parte del progetto collettivo, piuttosto che ad uno meramente individuale. I cosiddetti progetti "collettivi" saranno finanziati per un ammontare di buoni e/o voucher corrispondente alla somma complessiva dei titoli sociali spettanti a ciascuno degli aventi diritto inseriti nel progetto.
- 3. L'adesione a un progetto collettivo (cioè di gruppi liberamente associati per il raggiungimento degli obiettivi di assistenza reciproca) piuttosto che a uno individuale non comporta alcuna priorità nell'accesso ai titoli per l'acquisto delle prestazioni, per accedere alle quali ciascuno dovrà risultare in posizione utile nella graduatoria all'uopo definita.

Art. 8 - Pubblicizzazione

L'Amministrazione Comunale pubblicizzerà, nelle forme ritenute più opportune, le modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni acquisibili a mezzo dei titoli sociali.

Art. 9 - Graduatoria per l'accesso ai Titoli sociali

L'opportunità di introdurre una graduatoria per l'accesso ai Titoli Sociali sarà definita e normata all'interno dei singoli sub – regolamenti successivi.

Art. 10 - Durata della prestazione

- 1. La durata delle prestazioni a mezzo di utilizzo di titoli sociali assegnati agli utenti sarà pari a quella del progetto definito dal servizio sociale competente. In ogni caso, ogni progetto dovrà essere riverificato non oltre il 12° mese di durata per l'eventuale riconferma o interruzione, nonché per l'accertamento del mantenimento del possesso dei requisiti.
- 2. La prestazione potrà essere interrotta, ridotta, aumentata o modificata, più o meno sostanzialmente nei suoi contenuti, sulla base degli obiettivi conseguiti dal progetto, la sua idoneità o meno alle finalità perseguite, il mutamento delle condizioni e circostanze che lo hanno motivato.

Art. 11 - Interruzione della prestazione

- 1. La prestazione potrà essere interrotta dal Comune, anche prima del termine concordato, quando ricorrano le seguenti circostanze:
 - raggiungimento dello scopo e cessazione del bisogno;
 - acquisizione di altre risorse da parte del beneficiario tali da renderlo autonomo in proprio;
 - mancato rispetto degli obiettivi concordati;
 - perdita dei requisiti;
 - utilizzo improprio delle risorse assegnate (in particolare per quanto concerne i "buoni").
- 2. L'interruzione avrà decorrenza dal momento dell'accertamento d'ufficio della sussistenza delle suddette condizioni e sarà comunicata per iscritto con lettera raccomandata r.r. all'interessato. Nei casi in cui l'interruzione immediata del beneficio sia pregiudizievole per la salute dell'utente essa sarà disposta nei termini temporali utili a garantire la tutela del soggetto interessato.
- 3. Coloro che ritenessero di ricorrere avverso il provvedimento di revoca della prestazione potranno presentare ricorso motivato per iscritto, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di interruzione, indirizzandolo al Dirigente competente, il quale, entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso, provvederà a rispondere in merito all'accoglienza o al rigetto motivati del ricorso stesso. Ove le motivazioni del ricorso fossero riconosciute valide la prestazione verrà immediatamente ripristinata e, ove fosse accertato il bisogno, sarà reintegrato anche il periodo di interruzione intervenuto. Il Comune, d'altro canto, si riserva, ove ne ricorrano le circostanze e l'interesse, ad agire per la restituzione delle risorse economiche indebitamente percepite non esclusa l'azione legale.

Art. 12 - Il "Patto di collaborazione"

1. Per il raggiungimento degli scopi previsti dal progetto assistenziale per il quale vengono assegnati i Titoli di servizio sarà richiesta la sottoscrizione di un "Patto di collaborazione" tra i soggetti interessati (Comune, assistito, familiare avente cura, altro caregiver ecc.). Il mancato rispetto del patto potrà comportare la revoca o modifica del progetto, fatto salvo quanto previsto all'art. 11 del presente regolamento.

Capo II Il Buono socio-assistenziale

Art. 13- Finalità

- 1. Fatto salvo quanto specificato nel precedente Capo I, in relazione alle condizioni generali per l'istituzione di prestazioni comunali a mezzo Buoni e Voucher socio assistenziali, si definiscono specificamente le finalità del buono socio-assistenziale in relazione alle competenze dei Comuni in materia di assistenza sociale.
- 2. La finalità principale del buono è quella di favorire il sostegno delle funzioni di cura e assistenza dei soggetti fragili per il loro mantenimento a domicilio o, comunque, per evitarne o ritardarne l'istituzionalizzazione, per contrastare i fenomeni di emarginazione e di povertà, fornendo contributi finalizzati a garantire beni essenziali al vivere civile.
- 3. Il buono consiste nella erogazione di un contributo monetario finalizzato alla realizzazione di un progetto personalizzato che consenta il permanere di un soggetto fragile presso la propria abitazione, ovvero l'attuazione di interventi miranti al superamento della situazione di fragilità.

Art. 14 - Tipologia di prestazioni finanziate dal buono socio-assistenziale

- 1. I cittadini appartenenti alle categorie indicate al precedente Capo I, art. 3, possono richiedere al Comune l'assegnazione di buoni socio-assistenziali per finanziare le seguenti attività.
 - a) cura e assistenza generica per il mantenimento a domicilio di anziani, disabili, malati terminali, malati psichici, adulti non autosufficienti, minori;
 - b) spese di trasporto e accompagnamento per e da istituti di cura, specialistici, scolastici, educativi, ricreativi, di integrazione sociale ecc;
 - c) acquisto di pasti, derrate alimentari, beni di prima necessità a favore di soggetti poveri o bisognosi;
 - d) vacanze o soggiorni terapeutici, ricreativi, educativi, a favore di anziani, disabili, non autosufficienti, minori disagiati, persone con progetti di recupero alla salute;
 - e) acquisto di strumenti o materiale indispensabile all'educazione, all'istruzione, alla vita sociale, alla promozione del benessere e alla salute;

Art. 15 - Assegnazione del buono

1. L'assegnazione del buono avviene sulla base di quanto stabilito in termini generali al precedente Capo I, in particolare agli artt. 4, 6 e 7. Il Servizio sociale comunale, verificato lo stato di bisogno e definito il progetto individualizzato, valuta l'opportunità di erogare un buono periodico (in genere mensile e di durata conforme al bisogno accertato) finalizzato a coprire tale bisogno soprattutto attraverso l'impiego di risorse familiari o fornite dalla rete degli organismi no-profit del territorio o acquistate da prestatori d'opera in forma legale. La cessazione dell'erogazione del buono potrà essere disposta ai sensi di quanto previsto nel precedente Capo I, art. 11.

Art. 16 - Valore individuale del buono

- 1. Il valore del buono assegnato viene determinato tenendo conto dei seguenti fattori.
- a) disponibilità di cui al precedente Capo I, art. 5 per quanto riguarda il valore massimo dei singoli buoni mensili come definito nei singoli sub regolamenti;
- b) livello del bisogno determinato nei singoli sub-regolamenti per area di intervento e comunque tenendo conto della situazione economica (ISEE) e di quella sociosanitaria del richiedente e del nucleo familiare convivente considerato, ove previsto.

Art. 17 - Prestazioni di assistenza e di cura sostenute dal buono socioassistenziale

1. Il buono socio-assistenziale è destinato prioritariamente a finanziare i progetti di cura e assistenza a favore della persona fragile bisognosa di sostegno, fatto salvo quanto previsto all'art. 14.

Tali progetti possono essere realizzati da:

- familiari o affini conviventi con il soggetto bisognoso che dimostrino di dedicare il loro tempo e mezzi per le funzioni richieste;
- familiari e affini, non conviventi, che dimostrino di provvedere all'assistenza dei propri congiunti in modo continuativo e funzionale al bisogno;
- persone appartenenti alla rete del volontariato, sia singoli che associati, purché in possesso dei requisiti richiesti.

Tra i familiari e affini saranno considerati, prioritariamente, quelli conviventi. Tra i non conviventi sarà riconosciuta la priorità per le prestazioni di assistenza ai parenti o affini più stretti.

Art. 18 - Buono individuale finalizzato a "Progetti collettivi"

1. Fermo restando il carattere individuale del buono e tenuto conto di quanto indicato al precedente Capo I, art. 7, sulla tipologia dei progetti secondo il principio che mira

alla valorizzazione delle autonome risorse degli individui, singoli o associati, delle famiglie e della rete formale e informale delle organizzazioni di volontariato e noprofit in genere, gli aventi diritto e titolari di un bisogno accertato potranno presentare al servizio sociale, e/o concordare con esso, progetti coinvolgenti gruppi di soggetti aventi comuni bisogni o problematiche, finalizzati al conseguimento di un obiettivo comune.

- 2. Per la realizzazione di tali progetti i soggetti beneficiari del buono potranno avvalersi, in modo associato, di comuni risorse reperite sul territorio (spazi, volontari, ecc.), cui dovranno aggiungere il valore dei singoli buoni assegnati allo scopo. Rientrano in questa tipologia di progetti quelli di mutuo aiuto finalizzati a mettere in sinergia le risorse personali e familiari tali da sviluppare un effettivo "valore aggiunto" atto a massimizzare il risultato conseguibile dal sostegno economico accordato.
- 3. Resta assodato che il buono assegnato per i "Progetti collettivi" dovrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità stabilite nel progetto, secondo un programma sottoscritto da tutti gli aderenti al progetto stesso. L'inadempienza non motivata da parte di uno o più aderenti al progetto, comporterà per gli stessi la revoca del buono secondo le modalità previste al Capo I, art.11 del presente regolamento.
- 4. I soggetti singoli che decidono di uscire dal progetto potranno farlo non prima di quanto stabilito nel progetto stesso, salvo gravi motivi documentati che attestino l'impossibilità di beneficiare delle prestazioni o l'inadeguatezza delle stesse nel caso specifico.

I soggetti che usciranno dal Progetto collettivo potranno continuare a fruire del buono solo a fronte di un progetto individualizzato debitamente concordato con il servizio sociale.

5. Nell'ambito del progetto collettivo saranno definiti i sistemi di monitoraggio e di controllo da parte del Comune necessari ad accertare il raggiungimento delle finalità stabilite. L'accertato venir meno di tali finalità potrà comportare l'interruzione del progetto collettivo e il ripristino eventuale del buono sulla base esclusiva di progetti individualizzati, fatta salva la loro definizione ex novo.

Capo III Il Voucher Socio-assistenziale

Art. 19- Finalità

- 1. Fatto salvo quanto specificato nel precedente Capo I, in relazione alle condizioni generali per l'istituzione di prestazioni comunali a mezzo Buoni e Voucher socio assistenziali, si definiscono specificamente le finalità dei voucher socio-assistenziale in relazione alle competenze dei Comuni in materia di assistenza sociale.
- 2. La finalità principale del voucher è quella di favorire il sostegno delle funzioni di cura e assistenza dei soggetti fragili per il loro mantenimento a domicilio o, comunque, per evitarne o ritardarne l'istituzionalizzazione, per contrastare i fenomeni di emarginazione e di povertà, fornendo il supporto per l'acquisto di servizi finalizzati a garantire il benessere del beneficiario.
- 3. Il Voucher socio-assistenziale è un titolo di servizio finalizzato esclusivamente all'acquisto di pacchetti di prestazioni assistenziali prettamente specialistiche o qualificate, erogabili solo da personale dotato di adeguata professionalità e fornito da agenzie profit o no-profit, appositamente accreditate.
- 4. Le prestazioni fornite dal voucher socio-assistenziale possono essere sostitutive o integrative di quelle erogate o erogabili dai servizi gestiti dal Comune, secondo le forme previste dall'art. 113 del T.U. 267/2000, e possono essere scelte dall'utente all'interno di una gamma di possibilità (ove consentito dall'offerta del mercato e dai livelli di accreditamento possibili) resa pubblica dal servizio sociale comunale.
- 5. Il Servizio sociale comunale, verificato lo stato di bisogno e definito il progetto individualizzato, valuta l'opportunità di erogare un voucher periodico (in genere mensile e di durata conforme al bisogno accertato) o per pacchetto di prestazioni.

Art. 20 - Tipologia di prestazioni finanziate dal voucher socio-assistenziale

- 1. I cittadini appartenenti alle categorie indicate al Capo I, art. 3 del presente regolamento, possono richiedere al Comune l'assegnazione di voucher socio-assistenziali per l'acquisto delle sottoindicate prestazioni:
 - a) prestazioni di Assistenza Domiciliare a favore di adulti e anziani non autosufficienti parziali e totali, disabili, malati terminali o affetti da gravi patologie, malati psichici, minori a rischio o privi di adeguato supporto familiare;
 - b) prestazioni di Assistenza Educativa domiciliare e territoriale fornita a disabili, malati psichici, minori a rischio o privi di supporto familiare adeguato;
 - c) prestazioni di attività formativa, orientamento, istruzione, tutoraggio, volte all'integrazione sociale, culturale e lavorativa a favore di minori, adulti in difficoltà o con problemi di reinserimento sociale, lavorativo e di recupero alla salute;

- d) prestazioni di animazione finalizzate all'integrazione sociale su progetti mirati a favore di minori, disabili, malati psichici e anziani,
- e) prestazioni di consulenza psicologica (non di competenza del SSN) a favore di minori, disabili, anziani, famiglie, giovani e adulti a rischio di emarginazione.
- f) Inserimento presso centri diurni, di accoglienza e semiresidenziali per minori, anziani, disabili e adulti in difficoltà;
- g) Servizi di trasporto per minori, anziani, disabili e adulti in difficoltà.

Art. 21 - Figure professionali autorizzate alla fornitura delle prestazioni

Le amministrazioni comunali, all'interno dei criteri e delle procedure per l'accreditamento, definiranno con precisione le figure professionali autorizzate alla erogazione delle diverse prestazioni di cui al precedente art. 20.

Art. 22 - Agenzie fornitrici accreditate e modalità di accreditamento

- 1. Le agenzie fornitrici delle prestazioni all'uopo accreditate, in via provvisoria e fatta salva diversa futura definizione dei criteri negli specifici sub-regolamenti delle AA.CC. e da parte della Regione Lombardia, dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti essenziali:
- a) possesso della "Carta dei servizi" (in via transitoria e limitatamente alla fase di avvio delle prestazioni, le agenzie in possesso di tutti i successivi requisiti richiesti, potranno partecipare dichiarando di impegnarsi a dotarsi della carta dei servizi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente sub-regolamento, a pena di esclusione in caso di inadempienza);
- b) certificazione di buon esito dei servizi erogati da parte di almeno una Amministrazione Pubblica affidataria del servizio, della durata da definirsi negli specifici sub-regolamenti;
- c) rispetto dei contratti di categoria dei lavoratori dipendenti o prestatori d'opera e delle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro;
- d) rispetto degli standard qualitativi e quantitativi nei servizi forniti, attestati secondo le modalità individuate e rese pubbliche per singoli servizi per l'accesso agli accreditamenti.

Art. 23 - Determinazione del costo unitario della prestazione.

1. Per ciascuna tipologia di prestazione verrà determinato un costo medio per unità di prestazione (di norma il costo sarà orario, ma, per prestazioni di durata minore, sarà fissato un costo minimo per frazione di ora). Al fine di definire il costo medio delle prestazioni, i Comuni formuleranno le loro proposte tenendo conto dei valori di mercato per i servizi erogati nell'ambito della zona ASL 3 e definiranno il prezzo da proporre alle agenzie accreditate, tenendo conto della necessità di garantire alle accreditate la possibilità del rispetto dei Contratti di categoria per il personale impegnato in rapporto alle prestazioni richieste.

- 2. Le Amministrazioni Comunali si riservano la facoltà di limitare il numero delle agenzie accreditate per ragioni legate alla specificità dei servizi, alla convenienza, alla qualità ed economicità derivanti dall'entità delle risorse impiegate, secondo criteri che saranno comunicati negli avvisi pubblici di accreditamento.
- 3. Nei casi eccezionali in cui la particolare specificità e urgenza del progetto individuale formulato dal servizio sociale a favore del soggetto bisognoso non renda possibile il ricorso alla libera scelta del mercato e, comunque, la tipologia delle prestazioni debba e possa essere fornita da un solo fornitore, ai sensi e per analogia con la casistica prevista dall'art. 7 del D. Leg.vo 17 marzo 1995, n. 157 ("Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi"), il voucher sarà finalizzato all'acquisto della prestazione dall'unico fornitore avente le caratteristiche richieste.

Art. 24 - Stipula del "Contratto di collaborazione" con le agenzie accreditate.

- 1. Le agenzie accreditate, ammesse alla fornitura delle prestazioni, sottoscriveranno, tramite i loro legali rappresentanti, con i Dirigenti dei Settori Comunali autorizzati dalle singole A. C., un "Contratto di collaborazione" per la fornitura delle prestazioni a mezzo voucher nel quale saranno definiti i compiti, gli impegni e gli obblighi reciproci per il rispetto degli accordi pattuiti.
- 2. L'agenzia accreditata cui il cittadino si rivolge deve firmare per accettazione il "Patto di collaborazione" di cui all'articolo seguente, che definisce le finalità e le modalità di erogazione delle prestazioni richieste tramite voucher.

Art. 25 - Procedure di assegnazione dei voucher socio-assistenziali

- 1. I voucher vengono assegnati agli aventi diritto secondo le procedure stabilite dalle condizioni generali di cui al Capo I del presente regolamento. Una volta definito il progetto d'intervento e stabilita la quantità di prestazioni richieste per la sua attuazione, il servizio sociale stipula il "Patto di collaborazione" con il richiedente: tale patto definisce il progetto personalizzato, le regole cui il cittadino dovrà attenersi nell'uso dei voucher nonché gli obblighi del Comune nei suoi confronti, le finalità e le modalità di erogazione delle prestazioni richieste da parte dell'agenzia, le modalità di controllo e verifica sia quantitativa che qualitativa delle prestazioni da parte dell'Amministrazione.
- 2. Il cittadino beneficiario eserciterà la scelta dell'agenzia cui intende rivolgersi sottoscrivendo una apposita dichiarazione e riceverà un ammontare di voucher da spendere per le finalità pattuite.

Art. 26 - Quota di partecipazione a carico dell'utente

1. Il progetto definito e concordato con il servizio sociale comunale sarà costituito da un ammontare complessivo di prestazioni corrispondenti a un certo numero di voucher, aventi un valore pari al costo delle prestazioni stesse così come stabilito

- all'art.23. Ciò definito, il servizio sociale valuterà, in rapporto alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza, l'eventuale quota a carico del richiedente e, ove previsto, degli eventuali obbligati per legge, e stabilirà di conseguenza la percentuale di partecipazione dell'utente.
- 2. Una volta accertata la percentuale di partecipazione e sottoscritto per accettazione l'impegno a corrisponderla all'erogatore del servizio, l'utente riceverà un voucher dell'ammontare del costo complessivo detratta la quota a suo carico (e degli eventuali tenuti per legge, se previsto).
- 3. L'adempimento dell'obbligo di pagamento della quota a carico dovrà essere dimostrato all'Amministrazione Comunale tramite presentazione di attestazioni di pagamento. L'eventuale inottemperanza all'obbligo del pagamento della quota a carico comporterà la sospensione della erogazione del voucher.

Art. 27 - Revoca della scelta

- 1. Il cittadino utente che abbia operato una scelta per l'impiego dei voucher finalizzati all'acquisto delle prestazioni dovute è tenuto a rispettare il rapporto con l'agenzia individuata per il periodo che sarà meglio definito nei successivi sub-regolamenti specifici. La volontà di modifica della scelta operata dovrà essere espressa con almeno un mese di anticipo sulla data di cessazione del rapporto.
- 2. La richiesta di modifica della scelta deve essere trasmessa per iscritto all'agenzia fornitrice e al Comune nei termini suddetti.
- 3. In caso di risoluzione del contratto come da art. 1453 e ss. del C.C. tra utente e agenzia accreditata, le parti dovranno darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 28 - Durata di utilizzo dei voucher

1. I voucher assegnati dovranno essere spesi compatibilmente con il progetto definito, entro il periodo di tempo stabilito nel singolo titolo di acquisto .

Nessun compenso sarà liquidato alle agenzie che abbiano erogato prestazioni a mezzo voucher al di fuori delle scadenze previste.

I voucher non sono scambiabili né cedibili ad altri utenti del servizio.

BOZZA DI SUB-REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL BUONO SOCIO ASSISTENZIALE PER ANZIANI

Art. 1 - Oggetto del sub-regolamento

Il presente regolamento individua, ai sensi della Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", le condizioni economiche, sociali e sociosanitarie per l'ammissione al buono socio assistenziale per anziani, in applicazione del Regolamento per l'assegnazione di Titoli Sociali per garantire prestazioni e servizi.

Art. 2 - Finalità dell'intervento

L'erogazione del buono socio assistenziale per anziani si configura come un intervento di sostegno alla domiciliarità, rivolto all'anziano in difficoltà e al suo nucleo familiare, al fine di:

- 1. escludere o almeno ritardare il ricovero in strutture residenziali, consentendo che le persone possano continuare a vivere nella loro casa adeguatamente e dignitosamente assistite;
- 2. offrire sostegno alla famiglia nei suoi compiti di cura.

Art. 3 - Destinatari

Destinatari del buono socio assistenziale sono sia gli anziani soli che quelli che vivono in famiglia, con certificazione d'invalidità al 100%.

Ai fini del presente regolamento si definisce anziana la persona che abbia compiuto i 65 anni di età.

Art. 4 - Accesso al buono socio assistenziale

Il buono socio assistenziale per anziani viene attivato su valutazione del Servizio Sociale del Comune di residenza dell'anziano, in quanto è uno degli strumenti a disposizione del Servizio Sociale stesso per la realizzazione del progetto di intervento sociale predisposto a favore dell'anziano e condiviso con lo stesso e la sua famiglia. Conseguentemente può essere erogato solo laddove il progetto d'intervento concordato sia compatibile con tale strumento e quest'ultimo risulti il più adeguato al perseguimento del benessere dell'anziano.

Requisiti per l'erogazione del buono:

- anziani residenti che abbiano compiuto i 65 anni di età;
- anziani con necessità di assistenza al domicilio, in alternativa al ricovero residenziale;
- ISEE del nucleo come definito nel presente regolamento, non superiore all'entità stabilita nel successivo art. 8.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle richieste

Il cittadino interessato si rivolge al servizio sociale del Comune di residenza dove viene informato ed orientato dall'operatore sui requisiti di accesso, sulle procedure e sull'entità del buono.

La domanda per la concessione del buono può essere presentata dall'interessato o dal suo familiare di riferimento al Comune di residenza dell'anziano, utilizzando apposito modulo. Alla domanda deve essere allegato l'ISEE del nucleo familiare del richiedente ed ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire la natura e l'entità del bisogno.

L'Assistente Sociale può provvedere d'ufficio all'inoltro della domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci.

Art. 6 - Istruttoria della domanda e graduatoria

La domanda sarà esaminata dal servizio sociale (assistente sociale responsabile del caso per il progetto d'intervento personalizzato) ed ufficio amministrativo che verificheranno la sussistenza dei requisiti di accesso.

Il servizio sociale formulerà, altresì, la proposta in ordine al buono erogabile (tra le tipologie previste dal presente regolamento) e alla durata dell'erogazione del buono, in base ai criteri di valutazione economici, sociali e socio-sanitari seguenti.

La concessione o il diniego dei buoni socio assistenziali, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, sono disposti dal dirigente del settore con apposito atto di determinazione, tenuto conto della proposta del servizio sociale.

Al richiedente sarà data comunicazione (scritta) dell'esito della domanda, con avvertimento che il contributo mensile dovrà essere incassato entro 60 giorni a pena di decadenza.

In considerazione delle limitate risorse finanziarie, le domande ritenute ammissibili verranno soddisfatte nell'ordine decrescente di punteggio attribuito ai sensi del successivo art. 7 e a tal fine verrà formulata graduatoria delle domande ammissibili.

La graduatoria sarà costantemente aggiornata inserendo in ordine di punteggio le nuove domande che saranno ritenute ammissibili, non rilevando in tal senso la priorità cronologica della domanda; l'aggiornamento della graduatoria sarà effettuato anche eliminando man mano le domande divenute inammissibili per successiva perdita dei requisiti.

In ogni caso, per ogni nuova attivazione di buono che si renda possibile, o per scorrimento della graduatoria o per reperimento di risorse finanziarie aggiuntive, andrà valutata la permanenza del bisogno e della adeguatezza dello strumento del buono (ossia andrà verificata la permanenza dei requisiti di ammissibilità).

Art. 7 - Criteri di valutazione della condizione dell'anziano

La valutazione del bisogno, indispensabile al fine di individuare la tipologia di risposta/buono da erogare si compone di valutazione socio-assistenziale e valutazione socio-sanitaria, espressa con un punteggio attribuito secondo i criteri di seguito indicati.

La valutazione economica rileva ai fini della ammissibilità all'erogazione del buono e ai fini della determinazione dell'entità dello stesso come dal seguente art. 8. La situazione economica non concorre quindi alla attribuzione di punteggio nella valutazione del bisogno.

Conseguentemente la composizione della valutazione socio - assistenziale con quella socio-sanitaria dà luogo alla definizione del bisogno, che confluirà in una attribuzione di punteggio come di seguito definito.

TABELLA RIASSUNTIVA

AREA DI VALUTAZIONE			ITEMS INDAGATI	PUNTEGGI	
1. Valutazione economica			Nessun punteggio		
2 Valutazione sociale del	l '	ocio-	a.1. Rete familiare (scheda 2)	massimo attribuibile: 25 punti	
bisogno			a.2. Abitazione (scheda 3)	massimo attribuibile: 5 punti	
	2b) Valutazione so sanitaria	ocio-	Schede 4 e 5	massimo attribuibile: 50 punti	
TOTALE PUNT				massimo attribuibile: 80 PUNTI	

tipologia A per punteggio complessivo compreso tra ...0 .e ...60..... tipologia B per punteggio complessivo compreso tra 61.e...80......

1. Valutazione economica

1/1 nucleo familiare di riferimento per il calcolo ISEE rilevante ai fini dell'ammissibilità al buono

Al fine di valutare l'ammissibilità all'erogazione del buono, nonché l'entità secondo il successivo art. 8, il nucleo considerato ai fini del calcolo I.S.E.E. sarà quello, eventualmente più ristretto di quello anagrafico, composto dal richiedente e dal proprio coniuge o convivente more uxorio.

1/2 Definizione della situazione economica

La situazione economica è valutata in base all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) con le modalità di calcolo stabilite a livello statale dal D. Lgs. n. 109/98 e dal DPCM n. 221/99 e loro modificazioni.

1/3 Compatibilità buono e indennità di accompagnamento

Il buono socio assistenziale e l'indennità di accompagnamento risultano compatibili qualora la situazione economica e quella del bisogno assistenziale del richiedente rendano necessario tale cumulo per il mantenimento a domicilio dell'anziano. In caso di percepimento dell'indennità di accompagnamento l'entità del buono sarà ridotta rispetto al caso di non percepimento, come da schema di cui all'art. 8.

2. Valutazione sociale del bisogno (Schede 1, 2, 3, 4 e 5)

2a) Valutazione socio-assistenziale

L'assistente sociale responsabile del caso valuta lo stesso in relazione alla condizione familiare, alla rete di sostegno sociale, alle condizioni di autonomia ed al bisogno assistenziale, formulando, in accordo con la persona e la famiglia, il progetto di intervento sociale e definendo la tipologia del bisogno verificando:

2. a.1.Rete familiare (scheda 2 punteggio massimo attribuibile: 25 punti).

Vengono presi in considerazione : A) nucleo dell'anziano B) rete parentale.

Il punteggio totale deriva dalla somma di A più B (punteggio massimo attribuibile: 25)

A – Nucleo anziano	B – Rete parentale
Solo (o con coniuge non autosuff.) p.ti 13	Mancanza di figli p.ti 12
Con solo coniuge in grado di collaborare p.ti 9	Presenza di figli p.ti 7
Con coniuge e/o parenti o affini in grado di collaborare p.ti 11	

2a .2. Abitazione (scheda 3 punteggio massimo attribuibile: 5 punti).

Se la casa presenta barriere architettoniche, si attribuiscono da 0 a 5 punti in rapporto alla difficoltà che le suddette barriere creano all'anziano e a chi gli presta assistenza.

Sono da considerare: la presenza di ascensore/ barriere architettoniche, l'adeguamento dei locali all'uso degli ausili, i servizi igienici interni e/o esterni, il tipo di riscaldamento (stufa e termosifoni) e la possibilità di avere acqua calda.

2b) Valutazione socio sanitaria (schede 4 e 5 punteggio massimo attribuibile: 50 punti).

L'assistente sociale per la valutazione socio sanitaria si avvale della collaborazione dell'équipe dell'unità di valutazione multidimensionale (U.V.M.) e quindi si avvale di competenze multidisciplinari, che vanno a misurare il livello di autonomia e di relazione dell'anziano, la necessità di interventi sanitari e la conseguente intensità della rete di sostegno.

La valutazione socio-sanitaria dà luogo ad un punteggio massimo di 50 sulla base dei criteri di seguito definiti in relazione alle aree sottospecificate con differenti pesi rispetto agli items:

AREE di indagine del bisogno	PUNTEGGIO max	PESO rispetto all'intensità del sostegno a seconda che l'anziano provveda da sé (autonomia) o con la rete familiare o con terzi			
		autonomo	Rete familiare	terzi	
1. attività domestica	max punti 10	0	Fino a 5	fino a 10	
2. assistenza alla persona	max punti 20	0	Fino a 10	Fino a 20	
3. interventi sanitari	max punti 16	0	Fino a 8	Fino a 16	
4. vita di relazione	max punti 4	0	Fino a 2	Fino a 4	

Art. 8 - Entità del Buono

L'entità del buono viene definita in base a:

- tipologia del bisogno assistenziale (come descritto al punto 7.2.)
- ISEE del nucleo
- Riconoscimento o meno dell'indennità di accompagnamento secondo la seguente articolazione:

	Con ISEE	Se viene percepita	Con ISEE	Se viene percepita	Con ISEE	Se viene percepita
	uguale o	indennità di	compresa		compresa tra	
	inferiore	accompagnamento,	tra valore	accompagnamento,	valore della	accompagnamento,
	pensione	con ISEE 1	della fascia	con ISEE 2	fascia	con ISEE 3
	minima		precedente		precedente	
	INPS da		(ISEE 1)e		(ISEE 2) e	
	lavoro		valore pari		valore pari a	
	dipendente		a		pensione	
	X 13		pensione		minima INPS	
	mensilità.		minima		da lavoro	
			INPS da		dipendente X	
			lavoro		13 mensilità.	
	(ISEE 1)		dipendente		moltiplicato	
			X 13		per il	
			mensilità.		coefficiente	
			moltiplicat		2,5	
			o per il			
			coefficiente		(ISEE 3)	
			1,5			
			(ISEE 2)			
Bisogno		A/2)Buono mensile	A/3)Buono			A/6)Buono
assistenziale	mensile di	di euro 225	mensile di	di euro 135	mensile di	mensile di euro 90
tipologia A	euro 450		euro 270		euro 180	
Bisogno		B/2)Buono mensile		B/4)Buono mensile		B/6)Buono mensile
assistenziale		di euro 375	mensile di	di euro 225	mensile di	di euro 150
tipologia B	euro 750		euro 450		euro 300	

Qualora l'indennità di accompagnamento sia stata riconosciuta con verbale ma non ancora erogata, potrà essere temporaneamente concesso il buono mensile nell'entità prevista per il caso di non percepimento dell'indennità di accompagnamento, salvo la restituzione della differenza tra buono A1 (oppure: A3 - A5 - B1 - B3 - B5)) e buono A2 (oppure: A4 - A6 - B2 - B4 - B6) a seguito dell'erogazione dell'indennità e degli arretrati. Il patto di erogazione del buono dovrà prevedere espressamente tale evenienza.

Le entità dei singoli buoni indicate in Tabella si riferiscono all'anno 2004 e per gli anni successivi saranno adeguate automaticamente a cadenza annuale con indicizzazione ISTAT.

Art. 9 - Patto di collaborazione tra l'Amministrazione comunale erogante e beneficiario o familiare di riferimento

Al fine dell'erogazione del buono viene sottoscritto apposito patto tra A.C. erogante e beneficiario o suo familiare di riferimento, contenente:

- Indicazione entità mensile del buono
- Periodo di erogazione per massimo 12 mesi (v. art. 11 per rinnovo)
- Richiamo al progetto concordato comprensivo di eventuali periodi di sollievo
- impegno da parte del richiedente o del familiare di riferimento a garantire al beneficiario del buono l'assistenza necessaria al fine di mantenerlo al domicilio e, più in generale, al perseguimento degli obiettivi progettuali
- eventuali clausole accessorie (es. in caso di erogazione in pendenza di liquidazione indennità di accompagnamento)
- verifica periodica dell'assistente sociale firmataria del progetto

Art. 10 - Modalità di utilizzo

Il buono socio assistenziale è utilizzabile dall'anziano per l'assistenza resa da persone fisiche appartenenti alla rete familiare, o collaborazioni individuate dalla rete familiare nel rispetto delle leggi vigenti.

Il familiare di riferimento che si fa garante dell'assistenza deve essere un parente entro il terzo grado o un affine entro il secondo grado.

Art.11 - Durata, modalità di erogazione, decadenza, interruzione e sospensione dei buoni

L'eventuale prosecuzione del progetto con erogazione di buono oltre l'anno presuppone la rivalutazione del bisogno, della permanenza dei requisiti di ammissibilità, sia in termini sostanziali che economici. Qualora tale rivalutazione da parte del Servizio Sociale dia luogo ad un parere favorevole sulla continuità del progetto e dell'erogazione, verrà data priorità a tali prosiegui rispetto a nuove attivazioni di buoni, laddove le risorse finanziarie non riescano a coprire tutto il bisogno.

La decadenza dal beneficio è prevista nei seguenti casi:

- mancata riscossione del buono mensile entro 60 giorni dalla data di erogazione;
- qualora il familiare/care giver non garantisca l'assistenza come concordato nel progetto d'intervento. In tal caso l'assistente sociale referente con apposita relazione dà atto della non realizzazione degli obiettivi.
- qualora, in sede di controllo, venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese.

In caso di decadenza, il buono viene immediatamente interrotto con determinazione dirigenziale.

L'interruzione dell'erogazione del beneficio è prevista per accertata modificazione dello stato di bisogno dell'utente dipendente da:

- inserimento in casa di riposo (RSA);
- trasferimento in altro comune:
- decesso dell'avente diritto:
- modifica migliorativa situazione ISEE che faccia venire meno il requisito per il riconoscimento del buono (v. art. 12.)

La comunicazione di cui sopra deve essere data all'Ufficio competente o direttamente dal beneficiario o dal familiare di riferimento.

La sospensione del buono è prevista invece nel caso di ricovero ospedaliero o in istituto di riabilitazione laddove il ricovero duri almeno 20 giorni. La sospensione opera per tutto il periodo del ricovero.

Il ricovero di sollievo (in omogeneità con quanto previsto nella Circolare n. 7 del 29 aprile 2002 della Direzione Famiglia e solidarietà sociale, atta a fornire indicazioni relative alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali attraverso la predisposizione ed attuazione dei Piani di zona previsti dall'art. 19 della legge 328/2000), qualora non ecceda i 30 giorni consecutivi e non avvenga per più di due volte nell'arco dell'anno, non sospende l'erogazione del buono.

Inoltre, laddove in pendenza della liquidazione dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta ma non ancora disponibile, si sia concordato di riconoscere il buono nella misura prevista per il caso mancanza di indennità di accompagnamento, salvo successiva restituzione di quanto maggiormente percepito, è possibile concordare che tale restituzione avvenga sotto forma di rimborso all'A.C. dell'eccedenza percepita, preferibilmente in unica soluzione, in mancanza delle quali l'A.C. potrà procedere alla sospensione temporanea del buono.

Art. 12 - Rilevanti variazioni della situazione economica e revisione pratiche

L'ISEE dichiarata all'atto della domanda di erogazione del buono viene tenuta come riferimento ISEE per l'intero periodo di erogazione prevista dal contratto di cui all'art. 9.

Non rileveranno, nella pendenza del termine, eventuali modifiche peggiorative della situazione economica del nucleo fatte salve modifiche sostanziali e non transitorie della situazione. Eventuali modifiche migliorative della situazione economica del nucleo che intervengono in pendenza della durata del contratto e che siano tali da far venire meno il requisito relativo all'ISEE ovvero incidano

sull'entità del buono riconoscibile, devono invece essere prontamente comunicate all'A.C. affinché questa possa provvedere alla interruzione o modifica del buono.

Rispetto al requisito relativo all'ISEE del nucleo al termine dell'erogazione del buono, in caso di richiesta di rinnovo ai sensi dell'art. 11 i soggetti interessati dovranno aggiornare la documentazione presentando una nuova dichiarazione ISEE ed ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per attestare il mantenimento dei requisiti necessari al fine di ottenere la prosecuzione dell'erogazione.

Art.13 - Rilevanti variazioni della situazione sociale e socio-sanitaria del beneficiario

Il Servizio Sociale è tenuto a monitorare la situazione sociale e socio-sanitaria del beneficiario, a verificare il buon andamento del progetto concordato, evidenziando la permanenza degli presupposti per l'erogazione del buono.

Qualora si ravvisi un mutamento della situazione sociale e socio-sanitaria tale da non rendere più opportuno e rispondente ai bisogni dell'anziano il progetto concordato e supportato con l'erogazione del buono, il Servizio sociale formalizzerà la proposta di modifica conseguente.

In apertura di seduta, durante una fase di comunicazioni, il Consigliere Leoni propone la seguente mozione d'ordine: che il Consiglio comunale passi immediatamente alla trattazione dell'O.d.G., senza proseguire con la discussione in corso.

Il Presidente, accolta la mozione d'ordine del Consigliere Leoni e procedendo come prescritto dal vigente regolamento del Consiglio Comunale, chiede che due Consiglieri si esprimano uno a favore e uno contro la proposta.

Il Consigliere Notarangelo si dichiara contrario alla proposta.

Il Consigliere Leoni si dichiara a favore.

Il Presidente pone dunque la mozione d'ordine in votazione e si determina il seguente risultato (allegato A all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.21 Componenti votanti: n.17 Voti favorevoli: n. 4 Voti contrari: n.13

Astenuti: n. 4 Bonalumi, Fiore, Petrucci, Risio

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la mozione d'ordine <u>respinta</u> a maggioranza di voti.

La seduta prosegue con un minuto di silenzio richiesto dal Consigliere Foti.

Il Presidente passa quindi all'esame del punto in oggetto.

L'Assessore Zaninello illustra la proposta di deliberazione in esame... omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto). Si accende una discussione, nel corso della quale il Presidente Zucca si allontana temporaneamente dall'aula e assume la presidenza il Vicepresidente Ghezzi.

Al termine di una sospensiva viene presentato il seguente emendamento:

EMENDAMENTO BIANCHESSI

2bis D'impegnare la Giunta comunale, in relazione ai criteri di calcolo ISEE, ad una attenta analisi dei benefici derivanti da un'applicazione dell'ISEE regionale attualmente allo studio.

Riassume la presidenza il Presidente Zucca. Prosegue la discussione (omissis) nel corso della quale il Consigliere Massa dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole all'emendamento. Anche il Consigliere Fiore dichiara, a nome del suo gruppo, voto favorevole sia all'emendamento sia alla deliberazione. Il Consigliere Sisler dichiara che si asterrà dal voto, e il Consigliere Petrucci dichiara che il suo gruppo si asterrà dal voto sulla delibera nel suo complesso.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento Bianchessi e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.22 Componenti votanti: n.22 Voti favorevoli: n.22 Voti contrari: n. = Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato a unanimità di voti.

Il Consigliere Notarangelo di chiara di aver erroneamente votato dalla postazione del Consigliere Sale (non presente in aula), prima di essersi accorto dell'errore e di avere quindi raggiunto il suo posto. Il Presidente prende atto della dichiarazione, raccomandando la massima attenzione nel votare.

Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione così come emendata e si determina il seguente risultato (allegato C all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.21 Componenti votanti: n.17 Voti favorevoli: n.17 Voti contrari: n. =

Astenuti: n. 4 Berlino, Bongiovanni, Ghezzi, Petrucci

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata a unanimità di voti.

Il testo approvato è dunque il seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- fatta propria la relazione che precede;
- vista la Legge 328/2000 Legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- visti i regolamenti della Regione Lombardia Direzione Famiglia e solidarietà sociale n. 7 del 29/4/2002 e n. 18 del 06/06/2003;
- visto l'accordo di programma del 31.10.2002;
- viste le delibere di G.C. n. 41 del 13.02.2002 e G.C. n. 31 del 29.01.2003 relativa la costituzione del Piano di Zona del Distretto di Cinisello Balsamo;
- viste le allegate bozze di regolamento
- visto il vigente allegato 14 del regolamento comunale approvato con CC n. 138 del 4/12/2001

DELIBERA

- 1. di approvare, in accordo con le altre Amministrazioni comunali appartenenti al Distretto di Cinisello Balsamo, il regolamento dei Titoli Sociali per garantire prestazioni e servizi. Si sottolinea ulteriormente che, in attesa delle indicazioni relative alle prospettive future del sistema integrato del piano di zona, il regolamento per l'assegnazione di Titoli Sociali per garantire prestazioni e servizi avrà una durata sperimentale pari ad un anno, entro il quale verrà sottoposto a verifica.
- 2. di approvare, in accordo con le altre Amministrazioni comunali appartenenti al Distretto di Cinisello Balsamo, il sub-regolamento per l'erogazione del buono socio assistenziale per anziani.
- 2bis D'impegnare la Giunta comunale, in relazione ai criteri di calcolo ISEE, ad una attenta analisi dei benefici derivanti da un'applicazione dell'ISEE regionale attualmente allo studio.
 - 3. di demandare al Dirigente del Settore competente i successivi atti al fine dell'applicazione del regolamento dei Titoli Sociali per garantire prestazioni e servizi.
 - 4. Di dare atto che la spesa per l'erogazione dei titoli sociali trova disponibilità in bilancio ai cod. 1100403 e 1100405 e che con successivi atti autorizzatori di spesa verrà individuato lo specifico stanziamento destinato alle differenti tipologie di intervento e relativi utenti destinatari (anziani, disabili, ecc...)

Per le parti di rispettiva competenza:

Il Presidente

Visto: Il Segretario Generale

F.to EMILIO ZUCCA F.to BRUNO GHEZZI F.to GASPARE MERENDINO Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza __27/01/2004_____ Il Segretario Generale Cinisello Balsamo, ____27/01/2004_____ F.to GASPARE MERENDINO Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. Cinisello Balsamo, _____ Il Segretario Generale La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. Cinisello Balsamo, _____7/02/2004_____ Il Segretario Generale Pubblicata all'Albo Pretorio dal _27/01/2004___ all' _11/02/2004___ e dal ___19/02/2004___ al ___5/03/2004___ Cinisello Balsamo, _____

Il Vicepresidente

Il Segretario Generale